

La cittadinanza degli stranieri nati in Italia: gli aspetti operativi anche alla luce della “decertificazione”

Dal novembre scorso quando il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano ha rilevato la necessità di riformare la ormai vetusta disciplina della cittadinanza, si sono susseguiti numerosi dibattiti sul tema: la nostra legge non è più rispondente al contesto sociale che nell'ultimo ventennio ha subito notevoli mutamenti dovuti all'incremento dell'immigrazione. I figli d'immigrati in Italia sono 864.000 e rappresentano circa il 7% della popolazione scolastica; ciò sta a significare che questi ragazzi crescono nel nostro paese partecipando alle nostre attività sociali e ricreative. I principali quotidiani d'informazione denunciano: spesso non hanno mai neppure visitato il loro Stato d'appartenenza poiché ormai i loro genitori hanno radicato la propria attività lavorativa in Italia, dunque sono italiani di fatto ma stranieri per il nostro ordinamento giuridico rappresentato dalla legge n.91 del 1992, che, se nati in Italia, li obbliga a risiedere in modo continuativo nel nostro paese fino a diciotto anni per ottenere la cittadinanza italiana.

Le iniziative di riforma sono state raccolte anche da ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che si è espressa: “Centinaia di associazioni e organizzazioni con gli enti locali, consapevoli di una riforma non più rinviabile, si stanno mobilitando in tutto il paese per due leggi d'iniziativa popolare affinché questi italiani di fatto, ma non di diritto, che nascono, crescono e vivono in Italia, siano anch'essi le risorse morali e intellettuali del nostro futuro”.

In tale contesto, in attesa di risposte concrete, l'ANCI si è proposta promotrice di una campagna di informazione per i giovani stranieri nati in Italia, che al 18° anno di età possono chiedere di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana. L'obiettivo è di sollecitare il maggior numero di Sindaci ad informare tempestivamente i minori nati in Italia da genitori stranieri sulle modalità di acquisizione della cittadinanza al compimento della maggiore età. Oggi Anci afferma: “hanno raggiunto quota 300 le adesioni all'iniziativa “18 anni...in Comune!”, promossa dall'Associazione con Save the Children e Rete G2 - Seconde Generazioni”. Con una lettera “aperta” infatti il sindaco che aderisce alla campagna informerà i cittadini stranieri sulla modalità di acquisto della cittadinanza italiana.

L'attuale normativa non prevede il diritto di cittadinanza acquisito per il semplice fatto di essere nati in Italia. La possibilità di acquisizione jure soli, infatti, è subordinata ad una dichiarazione da parte del cittadino straniero nato in Italia di voler acquistare la cittadinanza al compimento del 18° anno di età (ed entro il compimento del 19°) a condizione, inoltre, che sia in grado di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano.

Ma vediamo concretamente come è possibile attribuire la cittadinanza agli stranieri nati in Italia. La fattispecie è disciplinata dal secondo comma dell'articolo 4 della Legge n.91/1992, il quale prevede che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

La norma riproduce sostanzialmente la regola prevista dall'articolo 3, n.3, della Legge 555/1912, a differenza del quale si richiede in più una residenza legale ininterrotta dell'interessato nel nostro territorio dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. L'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi art 4 comma 2 della legge 91/92 avviene a seguito di dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana avanti all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di residenza. I requisiti per poter acquistare la cittadinanza italiana, se lo straniero nasce in Italia sono:

1. il possesso della cittadinanza straniera (comunitaria o extracomunitaria);

2. la nascita in Italia;

3. il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno: l'interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell'anagrafe (anche in Comuni diversi) dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età;

4. la regolarità del soggiorno sul territorio italiano;

Al fine della dimostrazione di tali requisiti, l'interessato dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

1. passaporto straniero o certificato di cittadinanza, attestazione anagrafica, che dimostri la cittadinanza straniera;

2. estratto per copia integrale dell'atto di nascita che attesti l'avvenuta nascita in Italia;

3. certificato storico di residenza dalla nascita: la mancata iscrizione anagrafica alla nascita del minore non è pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza, se l'interessato può produrre una documentazione idonea a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso in Italia prima della regolarizzazione anagrafica producendo attestazioni di iscrizioni scolastiche, certificati di vaccinazione, ecc. certificati medici (Ministero Interno circolare k 64.2/13 del 7 novembre 2007). E' permessa l'iscrizione anagrafica tardiva supportata dalla documentazione summenzionata solo se:
a) la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
b) almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita;

4. documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano: se l'interessato non può dimostrare la continuità del permesso di soggiorno, avendo i genitori omesso di farne richiesta, tale condizione non può ritenersi pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza, ma possono essere prodotti certificati di iscrizione alla scuola dell'obbligo, attestazioni di vaccinazioni certificati medici ecc. (Ministero Interno circolare k 64.2/13 del 7 novembre 2007). Anche fornendo prove ulteriori in assenza della documentazione prevista dalla normativa attestante la regolarità di soggiorno è indispensabile comunque che si verifichino le seguenti condizioni:

a) la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
b) almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita del figlio;
c) i genitori devono aver mantenuto la regolarità del soggiorno almeno fino a quando il figlio abbia ottenuto un titolo di soggiorno autonomo.

A tal proposito occorre rammentare che secondo quanto disciplinato dall'art 31 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione): "Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età..." e il comma 2 continua: " Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno." Ciò sta a significare

che lo straniero nel momento in cui dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana deve possedere necessariamente un titolo di soggiorno autonomo addirittura dall'età di quindici anni e successivamente rinnovato alla maggiore età; spesso accade, invece, che risulti sempre iscritto nel permesso di soggiorno dei genitori anche se ha compiuto diciotto anni. In tal caso al fine di poter dimostrare la condizione della regolarità del soggiorno sul territorio italiano occorrerà che l'interessato rivolga istanza di rinnovo alla competente Questura.

L'interessato dovrà, inoltre, dimostrare, esibendo la ricevuta del bollettino postale all'atto della dichiarazione, di aver versato il contributo di euro 200,00 previsto dalla legge 94/2009. Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte del diciottenne nato in Italia inizia mediante la verifica da parte dell'ufficiale di stato civile della propria competenza a ricevere la dichiarazione, ovvero deve essere il comune di residenza o dove è in corso di definizione la pratica di residenza del dichiarante. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 3 comma 4 e art. 14 del dpr 572/1993. A tal proposito occorre una riflessione in merito alla documentazione da allegare alla dichiarazione sia alla sua modalità di acquisizione. Il regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza non specifica che la documentazione debba necessariamente essere prodotta dall'interessato, in quanto enuncia solamente che debba essere a supporto della dichiarazione ai fini delle dimostrazione dei requisiti posseduti dall'interessato. Con la legge 94/2009 è stato introdotto l'art. 9 bis comma 1 alla legge 91/1992 "Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge." Ciò sta a significare che ogni requisito deve essere comprovato dalla relativa certificazione e un'eventuale dichiarazione sostitutiva o autocertificazione non saranno sufficienti. Come si colloca in tale ambito la nuova normativa sulla "decertificazione"? L'articolo 15 della legge 183/2011 ha ribadito la necessità di eliminare la certificazione da produrre alla pubblica amministrazione, evitando così che il cittadino si rechi da un ufficio pubblico all'altro per poter fornire dati già in possesso degli stessi enti, che potrebbero scambiarsi direttamente. In tale fattispecie il cittadino secondo il principio introdotto dal "pacchetto sicurezza" del 2009 non può autocertificare la nascita e il possesso ininterrotto della sua residenza in Italia. Secondo la legge sulla decertificazione all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato". Se è pur vero che nel procedimento di cittadinanza non è possibile acquisire un'autocertificazione, l'interessato può comunque indicare quali siano gli enti in possesso dell'informazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni cui è subordinata la possibilità di rendere la dichiarazione. Inoltre, l'art. 18 della legge n. 241/90 obbliga l'amministrazione procedente ad acquisire d'ufficio i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento quando siano in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero siano detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Il requisito della nascita e della presenza ininterrotta sul territorio da parte dell'interessato è di norma dimostrata dall'estratto di nascita per copia integrale e dal certificato di residenza emesso dal comune in cui l'interessato è nato e dai comuni in cui egli ha avuto la sua dimora abituale fino alla maggiore età. Ma con la "decertificazione" il certificato non può più essere né acquisito da una P.A. né prodotto ad una P.A. La dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" apposta obbligatoriamente sul certificato stesso assume requisito essenziale, vista la sanzione di nullità espressamente prevista dalla norma; l'acquisizione di una siffatta certificazione

potrebbe inficiare il procedimento di acquisto di cittadinanza rendendolo nullo in presenza di una documentazione non valida. I sostenitori della "specialità" della legge sulla cittadinanza potrebbero eccepire che l'acquisizione di tale certificazione è espressamente prevista dal D.P.R. 572/1993. A mio avviso se non si vuole arrestare la "portata innovatrice" della "decertificazione" è legittima un'acquisizione d'ufficio delle informazioni sulla nascita e sulla residenza, in luogo di un certificato, poiché di fondamentale importanza è la prova del possesso del requisito e non certo la modalità con cui questo viene accertato. Ci si attende, comunque, che intervengano direttive in merito per tranquillizzare gli ufficiali di stato civile nel metodo operativo.

Tornando alla dichiarazione di elezione di cittadinanza, quest'ultima deve essere iscritta nel registro di cittadinanza mediante la formula n. 80 (Decreto Ministeriale 5 aprile 2002 nuovo formulario) e deve essere resa dall'interessato tra il 18° e il 19° anno di età. Tale dichiarazione deve essere annotata sull'atto di nascita dello straniero mediante la formula 140 bis; si trasmette al sindaco la dichiarazione resa al fine dell'effettuazione degli accertamenti di legge e dell'emissione dell'esito dell'accertamento, che deve essere trascritto nei registri di cittadinanza con la formula 193; si annota sull'atto di nascita dell'interessato l'esito dell'accertamento, con la formula 140 quinquies. La decorrenza della cittadinanza è dal giorno successivo alla dichiarazione resa. La conclusione del procedimento si avrà con le debite comunicazioni all'Anagrafe, all'Elettorale al Casellario Giudiziale, alla Prefettura, alla Questura e all'interessato stesso ai sensi dell'art 2 della legge 241/90.